



# COMUNE DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

10710  
10711  
10712  
10713

Il Sindaco  
Il SINDACO

Ordinanza N. **8202**  
Prot. N. **59779**

OGGETTO:  
Provvedimento per  
la tutela del verde.

- Visto il R.D. 30.12.1923 n° 3267, ed il relativo regolamento e il R.D. 26.5.1926, concernente il "Vincolo idrogeologico sulle fasce frangivento";
- Visto il titolo I° del Codice della strada del 1933, richiamato dall'art. 145 del Vigente Codice Stradale del 1959, recante norme sulla "sicurezza della circolazione";
- Vista la L. 1.6.1939 n° 1089, sulla "Tutela delle cose di interesse artistico e storico: per ville, parchi e giardini";
- Vista la L. 26.9.1939 n° 1497, ed il relativo regolamento, e il R.D. 3.6.1940 n° 1357, relativa alla "Protezione delle bellezze naturali";
- Vista la L. 25.1.1934 n° 285, ed il regolamento R.D. 7.3.1935, n° 1324, concernente l'istituzione del "Parco Nazionale del Circeo" e successive integrazioni;
- Vista la circolare dell'11.8.1966, n° 8321, del Ministero dei Lavori Pubblici, avente per oggetto le "Alberature stradali";
- Visto il D.P.R. del 3.12.1975 n° 805, relativo alla organizzazione del Ministero per i Beni culturali ed Ambientali;
- Vista la L.R. del 20.5.1980, n° 37, art. 9, in ordine alla "disciplina abbattimento olivi";
- Dato atto anche le alberature esistenti sul territorio devono considerarsi come facenti parte dello arredo urbano per cui devono ritenersi tutelate dalla pubblica Amministrazione;
- Visto il T.U.L.C.P. 3.3.1934 n° 383;

## ORDINA

### E' FATTO DIVIETO

- a chiunque, fatta salva la normativa vigente in materia e quella riportata in premessa, di abbattere:
- Nel perimetro urbano e nei centri abitati dei borghi piante arboree di alto fusto o già ceduate di qualsiasi specie;
- Nelle zone agricole di abbattere piante arboree ornamentali, con esclusione di piante arboree da reddito, sia da frutto che da legno, comprese quelle costituenti bosco e fasce frangivento.

10710

COM

- Il proprietario che ritenga necessario l'abbattimento di alberi pericolanti, vetusti od ammalati, deve farne preventiva richiesta a mezzo lettera raccomandata con R.R. al Comune.
- Se entro il termine di 30 gg. il Comune non esprime il proprio parere o non effettua il sopralluogo alla presenza dell'interessato, questi può provvedere al taglio degli alberi.
- Chiunque trasgredisce l'ordinanza è punito con una sanzione per un importo uguale a 5 volte il valore della pianta abbattuta ed in caso di alberi di particolare pregio paesaggistico, storico o culturale, fino a 10 volte il valore accertato dal Comune.

Dalla Sede Municipale, li 18 DIC. 1987



Il SINDACO

*[Handwritten signature]*